

Delibera n. 138/2017

Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell'Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni.

L'Autorità, nella sua riunione del 22 novembre 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a) e b), e 3, lett. g);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, ed in particolare l'articolo 37, commi 3 e 9;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante *"Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 80/2016 del 15 luglio 2016, recante il *"Sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Conformità al modello regolatorio approvato con la delibera n. 96/2015 e successive integrazioni"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 140/2016 del 30 novembre 2016, recante *"Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto Informativo della Rete 2018", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A."*, ed in particolare il relativo Allegato A;
- VISTI** i Prospetti Informativi della Rete PIR 2017 (Edizione luglio 2016), PIR 2017 (Edizione dicembre 2016) e PIR 2018 (Edizione dicembre 2016), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI);
- VISTE** le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 5 ottobre 2017, n. 1097 e n. 1098, con le quali sono stati accolti, nei sensi e limiti di cui alle rispettive motivazioni, i ricorsi presentati da Rail Cargo

Carrier Italy S.r.l., FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., InRail S.p.A., Hupac S.p.A., Db Cargo Italia S.r.l., Sbb Cargo Italia S.r.l., TUA - Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., Rail Traction Company S.p.A., CFI Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrotramviaria S.p.A., Oceanogate Italia S.p.A., Captrain Italia, Dinazzano Po S.p.a., GTS Rail S.p.a., Interporto Servizi Cargo S.p.a., e Db Bahn Italia S.r.l., e per l'effetto annullate, entro i medesimi limiti, le citate delibere dell'Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 nonché gli atti conseguenziali;

RILEVATO

che il parziale annullamento della delibera n. 75/2016, di cui alla citata sentenza del Tar Piemonte n. 1097 del 2017, si riferisce esclusivamente all' *"erroneità del dato riferito al tasso di inflazione programmata per il 2016"*, nell'ambito della dinamica tariffaria, nonché alla verifica della rispondenza dei piani tariffari *"ai criteri del costo come evincibile dalla contabilità regolatoria e della coerenza e correttezza di quest'ultima alla luce delle criticità evidenziate dalle parti ricorrenti"*;

RILEVATO

che il parziale annullamento della delibera n. 80/2016, di cui alla citata sentenza del Tar Piemonte n. 1098 del 2017, si riferisce esclusivamente alla verifica della rispondenza dei piani tariffari *"ai criteri del costo come evincibile dalla contabilità regolatoria e della coerenza e correttezza di quest'ultima alla luce delle criticità evidenziate dalle parti ricorrenti"*;

RILEVATO

che il Tar Piemonte in entrambe le citate sentenze ha affermato la piena legittimità della delibera n. 96/2015 sia con riferimento ai criteri di allocazione e ammissibilità dei costi sia con riferimento all'impianto di contabilità regolatoria adottato;

VISTI

il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015, pubblicato l'11 aprile 2015, ed il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016, pubblicato il 9 aprile 2016;

CONSIDERATO

che l'erronea applicazione del tasso di inflazione, rilevata dalla citata pronuncia del Tar Piemonte n. 1097 del 2017, ha impatto unicamente sulla determinazione delle tariffe relative al periodo 2018-2021, atteso che per gli esercizi 2016 e 2017 la Misura 58 di cui alla delibera n. 96/2015 prevede espressamente l'applicazione del tasso di inflazione programmato relativo all'anno 2016 come risultante dal Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere, a seguito della rilevata *"erroneità del dato riferito al tasso di inflazione programmata per il 2016"*, all'adeguamento delle tariffe relative con riferimento sia al PMdA sia agli altri servizi erogati dal gestore dell'infrastruttura (di seguito: extra PMdA);

RITENUTO

altresì di dover procedere, in ottemperanza alle più volte citate pronunce del Tar Piemonte, ad avviare un procedimento volto alla rivalutazione dei piani tariffari oggetto delle delibere n. 75/2016 e 80/2016, per dare atto della rispondenza di detti piani tariffari ai criteri del costo, come evincibile dalla contabilità regolatoria,

e della coerenza e correttezza di quest'ultima alla luce delle criticità evidenziate nelle motivazioni delle richiamate pronunce;

RILEVATA

peraltro l'opportunità, nelle more della conclusione di detto procedimento, di confermare provvisoriamente - anche alla luce delle attività già condotte dagli uffici dell'Autorità circa la riconciliazione tra i dati di bilancio, di contabilità generale e di contabilità regolatoria - le risultanze delle indicate delibere n. 75/2016 e n. 80/2016, salvo eventuale successivo conguaglio ove dovesse occorrere, risultando necessario assicurare il mantenimento di piani tariffari stabiliti con riferimento ai servizi PMdA ed extra PMdA;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 5 ottobre 2017, n. 1097 e n. 1098, volto alla rivalutazione dei piani tariffari oggetto delle delibere dell'Autorità n. 75/2016, del 1° luglio 2016, e n. 80/2016, del 15 luglio 2016, per dare atto della rispondenza di detti piani tariffari ai criteri del costo, come evincibile dalla contabilità regolatoria, e della coerenza e correttezza di quest'ultima alla luce delle criticità evidenziate nelle motivazioni delle richiamate pronunce;
2. responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l'ing. Roberto Piazza, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212504;
3. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 28 giugno 2018;
4. nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto 1, e fatti comunque salvi eventuali successivi conguagli che dovessero eventualmente rendersi necessari in esito alle risultanze dello stesso, restano fermi i piani tariffari di cui alle delibere dell'Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016, rettificati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), entro e non oltre il 30 novembre 2017, come segue:
 - a) con riferimento al Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA), rideterminazione:
 - a.1) del livello dei pedaggi per il periodo 2016-2021, utilizzando, ai fini della dinamica tariffaria di cui alla Misura 10 della delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, il tasso di inflazione programmato relativo all'anno 2016, pari allo 0,2%, come risultante dal Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016, pubblicato il 9 aprile 2016;
 - a.2) della posta figurativa prevista dalla Misura 58 della delibera n. 96/2015, da utilizzare con le modalità ivi previste;
 - b) con riferimento ai servizi erogati dal gestore dell'infrastruttura differenti da quelli di cui al PMdA (di seguito: servizi extra-PMdA), rideterminazione del livello dei corrispettivi per il periodo 2017-2021, utilizzando, ai fini della dinamica tariffaria di cui alla Misura 42 della delibera n. 96/2015, il tasso di inflazione programmato relativo all'anno 2016, pari allo 0,2%, come risultante dal Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016, pubblicato il 9 aprile 2016;

5. il livello dei corrispettivi come rettificati ai sensi del punto 4 deve essere comunicato entro il medesimo termine all'Autorità e reso noto nell'ambito della pubblicazione del PIR 2019 e del contestuale aggiornamento del PIR 2018;
6. entro il 31 dicembre 2018 RFI provvede a conguagliare, con riferimento ai servizi extra-PMdA, le differenze scaturenti dalla rideterminazione del livello dei corrispettivi per l'esercizio 2017;
7. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Rail Cargo Carrier Italy S.r.l., FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., InRail S.p.A., Hupac S.p.A., Db Cargo Italia S.r.l., Sbb Cargo Italia S.r.l., TUA - Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., Rail Traction Company S.p.A., CFI Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrotramviaria S.p.A., Oceanogate Italia S.p.A., Captrain Italia, Dinazzano Po S.p.a., GTS Rail S.p.a., Interporto Servizi Cargo S.p.a., e Db Bahn Italia S.r.l.

Torino, 22 novembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi